

*Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi  
Orientali*

**Bacino della Pianura tra Livenza e Piave**

**Capitolo 3**  
**Caratterizzazione delle aree protette**



## INDICE

<b>3. CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE.....</b>	<b>1</b>
3.1. AREE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO .....	1
3.1.1. <i>Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile</i> .....	1
3.1.2. <i>Acque sotterranee destinate al consumo umano</i> .....	2
3.2. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DI SPECIE ACQUATICHE SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO.....	6
3.2.1. <i>Acque dolci idonee alla vita dei pesci</i> .....	6
3.3. CORPI IDRICI INTESI A SCOPO RICREATIVO, COMPRESI LE AREE DESIGNATE COME ACQUE DI BALNEAZIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 76/160/CEE .....	8
3.4. AREE SENSIBILI RISPETTO AI NUTRIENTI, COMPRESI QUELLE DESIGNATE COME ZONE VULNERABILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE E LE ZONE DESIGNATE COME SENSIBILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE .....	13
3.4.1. <i>Aree sensibili</i> .....	13
3.4.2. <i>Zone vulnerabili</i> .....	15
3.5. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE, NELLE QUALI MANTENERE O MIGLIORARE LO STATO DELLE ACQUE È IMPORTANTE PER LA LORO PROTEZIONE, COMPRESI I SITI PERTINENTI DELLA RETE NATURA 2000 ISTITUITI A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE .....	17
3.5.1. <i>ZONE SIC E ZPS APPARTENENTI AL BACINO "PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE"</i> .....	17
3.5.2. <i>PARCHI E RISERVE NEL BACINO "PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE"</i> .....	17



## **3. Caratterizzazione delle aree protette**

### **3.1. Aree per l'estrazione di acque destinate al consumo umano**

#### **3.1.1. Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile**

L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. In Veneto fino all'inizio del 2008 era in vigore la D.G.R. n. 7247 del 19/12/1989 che ha classificato le acque dolci superficiali ai sensi dell'allora vigente D.P.R. n. 515/1982. Sono state operate negli ultimi anni, dalla Regione Veneto in collaborazione con ARPAV, un'attività di ricognizione sull'attuale utilizzo delle prese e una riclassificazione provvisoria delle acque superficiali destinate alla potabilizzazione, riportate nella D.G.R. n. 211 del 12/02/2008. Molti corpi idrici già designati nel 1989 sono stati confermati come destinati alla potabilizzazione, quasi in tutti i casi con la medesima classificazione.

A seconda della categoria cui appartengono, le acque dolci superficiali sono sottoposte ai seguenti trattamenti:

- a) categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
- b) categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
- c) categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.

Tuttavia, nessun corpo idrico destinato alla potabilizzazione ricade nel bacino "Pianura tra Livenza e Piave".

### **3.1.2. Acque sotterranee destinate al consumo umano**

#### **3.1.2.1. Aree di produzione diffusa (Modello Strutturale degli Acquedotti)**

Il *Modello strutturale degli acquedotti del Veneto* (MOSAV) – art. 14, L.R. 27/03/1998 n. 5, approvato con DGRV n. 1688 del 16/06/2000, ha individuato le “aree di produzione diffusa” di importanza regionale. Si tratta delle zone dove esiste un’elevata concentrazione di prelievi di acque dal sottosuolo, destinate ad uso idropotabile.

Ogni *area di produzione diffusa* è stata identificata con il nome del/dei Comuni arealmente più estesi che in essa ricadono totalmente o in parte (fig. 1) L’unica area ricadente in parte nel bacino “Pianura tra Livenza e Piave” è quella di Oderzo – San Biagio di Callalta (n. 6).




Figura 3.1: aree di produzione diffusa per il bacino “Pianura tra Livenza e Piave” (Modello Strutturale Acquedotti del Veneto).

**3.1.2.2. Aree di tutela delle falde acquifere pregiate**

Sono stati definiti i Comuni nel cui territorio dovranno essere *tutelate le falde acquifere pregiate*. A fianco del Comune, quando necessario, è indicata tramite richiamo numerico, la/le *aree di produzione diffusa* di cui al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, in cui ricade totalmente o in parte, il territorio comunale. In seconda colonna è indicato l'A.T.O. di appartenenza. Nelle successive colonne sono indicate le profondità da sottoporre a tutela entro cui ricadono gli acquiferi pregiati e le fonti dei dati stratigrafici che sono serviti ad identificare le profondità da tutelare. Le profondità sono da considerarsi indicative. Le aree appartenenti, anche in parte, al bacino "Pianura tra Livenza e Piave", sono rappresentate in figura 11.

COMUNE	ATO	profondità, m dal p.c.			fonte dei dati stratigrafici
Cimadolmo (6)	Veneto orientale	50 – 130			Gestore acquedotti
Ormelle (6)	Veneto orientale	50 – 130			Gestore acquedotti
San Polo di Piave (6)	Veneto orientale	50 – 130			Gestore acquedotti

(6) Comuni compresi interamente o in parte nell'*area di produzione diffusa* di ODERZO – SAN BIAGIO DI CALLALTA.

**Tabella 3.1:** acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela del bacino "Pianura tra Livenza e Piave".






Figura 3.2: localizzazione delle falde acquifere pregiate nel bacino “Pianura tra Livenza e Piave”.

## **3.2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico**

### **3.2.1. Acque dolci idonee alla vita dei pesci**

In base al D.Lgs. 152/2006, ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, parchi e riserve naturali regionali;

b) laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);

c) acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (DPR 448/76) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi della Legge 157/92;

d) acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti di tab.1/B Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

La designazione e classificazione in vigore nella Regione Veneto è stabilita da:

- DGR n. 3062 del 5 luglio 1994. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Prima designazione.
- D.G.R n. 1270 dell'8 aprile 1997. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono

protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Provincia di Padova: classificazione delle acque ai sensi dell'art. 10.

- DGR n. 2894 del 5 agosto 1997. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Classificazione delle acque ai sensi dell'art. 10. Province di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza.

Nessun corpo idrico designato e classificato per la vita dei pesci ricade nel bacino "Pianura tra Livenza e Piave".

### **3.3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE**

La Regione ha individuato le acque destinate alla balneazione e provvede, come previsto dal D.P.R. 8/06/1982 n. 470 (di attuazione della Direttiva n. 76/160/CEE, ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008), ad eseguire i monitoraggi per la verifica della loro conformità. Sulla base dei risultati ottenuti in ciascun anno, la Regione provvede ad individuare le zone idonee e le zone non idonee alla balneazione per l'anno successivo. Vi sono poi delle zone vietate *permanentemente* alla balneazione (ossia zone di non balneazione) anche per motivi non dipendenti da inquinamento, e si tratta principalmente di zone situate in prossimità delle foci fluviali o delle bocche di porto.

Le zone di balneazione prospicienti al bacino "Pianura tra Livenza e Piave" (che possono essere o no idonee a tale uso a seconda dei risultati del monitoraggio) sono elencate alle *tabelle nn. 3.2a - 3.2b* (ubicazione) e ...*(coordinate)* e corrispondono alle zone ricadenti nei comuni di Caorle, Eraclea e Jesolo.

*Tabella 3.2°: zone di balneazione (ubicazione).*

#### *MARE ADRIATICO*

#### **COMUNE DI CAORLE (VE)**

- |     |   |
|-----|---|
| 2   | Dal limite finale della zona di non balneazione n. 2 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 3 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 7 al n. 9)     |
| 3   | Dal limite finale della zona di non balneazione n. 3 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 4 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 519 al n. 520) |
| 4 A | Dal limite finale della zona di non balneazione n. 4 al limite del confine comunale con Eraclea (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 521 al n. 17)             |

**COMUNE DI ERACLEA (VE)**

- 4 B Dal limite del confine comunale con Caorle al limite del confine comunale con Jesolo ovvero l'intero litorale di Eraclea mare (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 18 al n. 20)

**COMUNE DI JESOLO (VE)**

- 4 C Dal limite del confine comunale con Eraclea al limite iniziale della zona di non balneazione n. 5 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 499 al n. 21)
- 5 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 5 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 6 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 22 al n. 30)

*Tabella 3.2 b: zone di balneazione (coordinate geografiche.*

**COORDINATE GEOGRAFICHE (SISTEMA ITALIANO - SI40)**

N° ZONA (METRI)	INIZIO		FINE		LUNGHEZZA
	LONG. OVEST	LAT. NORD	LONG. OVEST	LAT. NORD	

**MARE ADRIATICO**

**COMUNE DI CAORLE (VE)**

2	00° 30' 50" (^)	45° 37' 19"	00° 27' 57" (^)	45° 36' 44"	3938
3	00° 27' 31" (^)	45° 36' 52"	00° 24' 54" (^)	45° 35' 16"	4894
4 A	00° 24' 45" (^)	45° 35' 12"	00° 20' 06" (^)	45° 33' 21"	6986

**COMUNE DI ERACLEA (VE)**

4 B	00° 20' 06" (^)	45° 33' 21"	00° 17' 48" (^)	45° 32' 12"	3709
-----	-----------------	-------------	-----------------	-------------	------

**COMUNE DI JESOLO (VE)**

4 C	00° 17' 48" (^)	45° 32' 12"	00° 16' 42" (^)	45° 31' 44"	1665
5	00° 16' 22" (^)	45° 31' 40"	00° 07' 58" (^)	45° 28' 43"	12304

Si riporta la cartografia delle zone di balneazione sopracitate:




Figura 3.3a : zona di balneazione – Caorle.




Figura 3.3b : zona di balneazione – Eraclea.




Figura 3.3c : zona di balneazione – Jesolo.



### **3.4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE**

#### **3.4.1. Aree sensibili**

La Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane è stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs 152/99 prima e con il D.Lgs 152/2006 poi, per stabilire quali sono le aree sensibili e i limiti che gli scarichi di acque reflue urbane devono rispettare in tali aree. A livello regionale sono state emanate alcune norme in regime di salvaguardia che riguardano proprio l'individuazione delle aree sensibili e la disciplina degli scarichi in esse recapitanti. Per quanto riguarda il Veneto le deliberazioni che trattano delle aree sensibili sono la n. 2267 del 24/7/2007, la n. 547 del 11/3/2008, la n. 4261 del 30/12/2008.

Il tema, compresa l'individuazione delle aree sensibili per il Veneto e in particolare per il bacino "Pianura tra Livenza e Piave" viene trattato più approfonditamente al capitolo 7.1 "Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque".

Si riportano le aree sensibili del bacino "Pianura tra Livenza e Piave".




Figura 3.4: aree sensibili del bacino “Pianura tra Livenza e Piave”.

### **3.4.2. Zone vulnerabili**

Per quanto riguarda le zone vulnerabili, la direttiva 91/676/CEE (direttiva “nitrati”) è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152/1999 (ora 152/2006) il quale, tra l’altro, opera una prima individuazione delle zone vulnerabili (nelle quali dovranno essere adottati i programmi d’azione che impongono importanti vincoli per l’utilizzo dei reflui zootecnici quali fertilizzanti) e stabilisce che le Regioni possono individuare ulteriori zone vulnerabili e rivedere o completare le designazioni vigenti.

La Regione Veneto ha designato le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola. Per quanto riguarda il bacino “Pianura tra Livenza e Piave”, rientrano in parte in tale bacino le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006.

Si rappresentano le zone vulnerabili ricadenti nel bacino “Pianura tra Livenza e Piave”.




Figura 3.5: zone vulnerabili del bacino “Pianura tra Livenza e Piave”.

Il tema, compresa l'individuazione delle zone vulnerabili per il Veneto e in particolare per il bacino “Pianura tra Livenza e Piave”, viene trattato più approfonditamente al capitolo 7.1 “Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque”.

### 3.5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE

#### 3.5.1. ZONE SIC E ZPS APPARTENENTI AL BACINO “PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE”

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva “Habitat”) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

In particolare, la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

Si elencano di seguito le zone SIC e ZPS presenti nel bacino “Pianura tra Livenza e Piave”:

Codice	DENOMINAZIONE	Area (ha)	Perimetro (km)	TIPO	DESCRIZIONE	Regione Biogeografica
IT3250013	Laguna del Mort e Pinete di Eraclea	214	20	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continental e

Tabella 3.3: aree SIC e ZPS nel bacino del Piave.

#### 3.5.2. PARCHI E RISERVE NEL BACINO “PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE”

Non vi sono parchi e riserve nel bacino “Pianura tra Livenza e Piave”.

Nella figura 3.6 si rappresentano le aree protette del bacino “Pianura tra Livenza e Piave”.




Figura 3.6: aree protette del bacino “Pianura tra Livenza e Piave” (SIC, ZPS, parchi, tratti vita pesci, acque destinate alla potabilizzazione).